



COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - VIGILANZA

N. 1.301 REG. DET. SERV. Data: 29 /12/2018	N. 598 REG. GEN. DET. ANNO 2018
OGGETTO	DITTA MULTISERVIZI ARL- RICORSO AL TAR CALABRIA PER LA DEFINIZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA DIFENSORE - IMPEGNO DI SPESA.

l'anno DUEMILADICIOTTO il giorno 29 DEL mese di DICEMBRE nella sede Comunale del Comune di Sangineto, il Segretario Comunale in relazione all'oggetto, ai sensi dell'art. 97, c.4 del decreto legislativo 267/2000 e dell'art. 10 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (delibera Giunta C. le N.120/2006), ha adottato la seguente

DETERMINAZIONE

VISTA la deliberazione n. 79 adottata nella seduta del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "DITTA MULTISERVIZI ARL- RICORSO AL TAR CALABRIA PER LA DEFINIZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO", con la quale è stato demandato al responsabile del Settore l'affidamento dell'incarico legale per la difesa dell'Ente;

DATO ATTO:

- che, stante l'assenza all'interno della dotazione organica di questo Comune di figure professionali di avvocato, per la difesa dell'Ente innanzi al giudice adito occorre conferire l'incarico ad un avvocato del libero foro;
- che al fine di tutelare le ragioni di questo Comune è, pertanto, necessario provvedere alla nomina di un difensore dell'ente;

RILEVATO CHE per la complessità e portata del giudizio in questione si rende necessario ed opportuno conferire incarico a legale di comprovata esperienza nel settore del diritto amministrativo;

RITENUTO dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa relativo alla nomina di un legale che tuteli gli interessi dell'ente;

CHE, allo scopo di soddisfare il bisogno della difesa giudiziale nell'instaurando procedimento civile ordinario, è stata interpellata l'avv. Mariella TRIPICCHIO, iscritta all'Albo Ordinario dell'Ordine degli Avvocati di Paola, con studio in Diamante - Via Teresa Benvenuto - Magistrato - n. 33, che ha già difeso questo Ente in altre complesse vicende contenziose in materie di diritto amministrativo, con ottimi risultati, dichiaratasi disponibile ad accettare l'incarico defensionale;

CONSIDERATO altresì che l'avv. Tripicchio, oltre ad avere un'importante esperienza professionale in diritto amministrativo, ha presentato un preventivo di spesa abbondantemente inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. n.55/2014;

VISTO infatti il preventivo di spesa trasmesso dal suddetto professionista dalla quale risulta che la spesa complessiva da sostenere per la difesa dell'ente, nel giudizio di opposizione in oggetto meglio precisato, ammonta complessivamente a € 1.200,00 (comprensivo di tutti gli oneri);

PRESO ATTO, in particolare, che il professionista, nel preventivo di spesa, ha precisato che "la prestazione non è soggetta a ritenuta d'acconto dell'art. 1, comma 67 L. 190/2014 né ad IVA, ex art. 1. Commi da 54 a 89 L. N. 190 del 29/12/2014";

RITENUTO affidare, per i motivi sopra esplicitati, l'incarico professionale per l'importo complessivo di € 1.200,00 (comprensivo di tutti gli oneri) all' Avv. Mariella TRIPICCHIO, del foro di Paola;

VISTO lo schema di disciplinare che viene allegato sub lett. "A" alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii. che espressamente recita: "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. ...";

VISTA:

1. la deliberazione n. 06 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 aprile 2018 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 143, c. 4 del D. Lgs. 267/2000, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati;
2. la deliberazione n. 35 adottata nella seduta del 10 maggio 2018 dalla Giunta comunale con la quale è stato definito, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 il piano esecutivo di gestione 2018/2020;
3. la deliberazione n. 13 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta dell'8 marzo 2018 con la quale è stato approvato il piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020 e dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 dell'assenza di conflitti di interesse;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d) del D.L. 10/10/2012, N. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare l'art. 163;

DETERMINA

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2018, già richiamata

1. **DI CONFERIRE** incarico all'avv. Mariella TRIPICCHIO, iscritta all'Albo Ordinario dell'Ordine degli Avvocati di Paola, con studio in Diamante - Via Teresa Benvenuto - Magistrato - n. 33, per resistere avverso al ricorso proposto innanzi al TAR Calabria da parte della DITTA MULTISERVIZI ARL- RICORSO AL TAR CALABRIA PER LA DEFINIZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE;
2. **DI IMPEGNARE**, per i motivi citati in narrativa, in esecuzione della deliberazione n. 79 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 21/12/2018, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.

Lgs 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Bilancio di previsione 2018/2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Cap./Art.: 124.00	Cod. Bil.: 1.02.1.03	PdC finanziario: U.1.1.03.02.11.006
Creditore: AVV. MARIELLA TRIPICCHIO con studio in Diamante - Via Teresa Benvenuto - Magistrato - n. 33, CF. TPRMLL70B44A773S - P.IVA - 02596040788,		
Causale: RICORSO AL TAR parte della DITTA MULTISERVIZI ARL- RICORSO AL TAR CALABRIA PER LA DEFINIZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE		
Imp./Pren. N.:	Importo: € 1.200,00	Frazionabile in 12.ml: =====

1) DI PROVVEDERE alla liquidazione della complessiva somma di € 1.200,00 (comprensiva di C.p.a, spese ex art. 15, DPR 633/1972, spese di notifica e di cancelleria, ed IVA, se dovuta, qualora non trovi applicazione il regime fiscale dei c.d. contribuenti minimi, con successiva apposita determinazione previo invio di fattura elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.sanginetto@pec.it - Codice univoco fatturazione elettronica: JQF27E;

2) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- Al Sig. Sindaco;
- Al Segretario Comunale;
- Al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5, e 183, comma settimo, del D. Lgs. 267/2000.

PER IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR ANTONIO MARINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BICE RUSSO



Antonio Marino

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, RILASCIA:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE , per le seguenti motivazioni:

Sanginetto, 31/12/2018




ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SI ATTESTA, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. lgs. N. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del TUEL:

IMPEGNO	CAPITOLI	ANNO	CLASSIFICAZIONE	NUMERO	ESERCIZIO
IMP. N. 22154	124.00	1.200,00	1.02.1.03	U 1.03.02.11.006	2018

SANGINETTO, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CON L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI SOPRA, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 151, CO 4 DEL D. LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO PRETORIO ON-LINE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA (N. 10) E VI RIMARRÀ ININTERROTTAMENTE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

SANGINETTO, 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO PRETORIO ON-LINE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO PRETORIO ON-LINE

Dice RUSSO



COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA REPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI SANGINETO RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CALABRIA DA PARTE DELLA DITTA MULTISERVIZI ARL- RICORSO AL TAR CALABRIA PER LA DEFINIZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE

L'anno duemila diciotto, il giorno del mese di nella Sede Comunale sita in Via G. Matteotti N. 109, Con la presente scrittura privata avente forza di legge, a norma dell'art. 1372 del c.c.

TRA

1) IL COMUNE DI SANGINETO, nella persona del DR. Antonio MARINO, Segretario Comunale, in sostituzione del Responsabile del settore Amministrativo, nato a MELITO DI PORTO SALVIO (RC), il 02/01/1962 domiciliato per la carica presso il Comune stesso (C.F. 00401810783) in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce in virtù della sua qualifica, in sostituzione ai sensi dell'art. 97, co.4 decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 10 del Reg. c.le sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera giuntale n. 120/2006, del titolare di posizione organizzativa del Settore Affari Generali;

E

2) L'avv. MARIELLA TRIPICCHIO, NATA A BELVEDERE M.MO IL 14 FEBBRAIO 1970 CF. TPRMLL70B44A773S-.P.IVA – 02596040788, CON STUDIO IN DIAMANTE (CS)- VIA IV NOVEMBRE, che nel prosieguo del presente atto verrà indicato come "professionista"

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 79 del 21/12/2018, ha autorizzato il Sindaco p.t. a promuovere giudizio avverso il ricorso proposto innanzi al TAR Calabria da parte della DITTA MULTISERVIZI ARL- RICORSO AL TAR CALABRIA PER LA DEFINIZIONE

DELL'ITER PROCEDURALE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
DEPURATORE COMUNALE.

Che con la medesima deliberazione giunta n. 79/2018 il Responsabile del Settore AA.GG.
è stato conseguentemente incaricato per l'assunzione di tutti i provvedimenti conseguenziali
e la definizione dei relativi rapporti;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula la disciplina che regola l'incarico di difesa
e patrocinio del Comune di Sangineto secondo le seguenti modalità e condizioni.

Articolo 1 – OGGETTO DELL'INCARICO.

L'incarico ha per oggetto la difesa degli interessi del Comune di Sangineto per resistere
avverso al ricorso proposto innanzi al TAR Calabria da parte DITTA MULTISERVIZI ARL-
RICORSO AL TAR CALABRIA PER LA DEFINIZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DELLA GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE

Articolo 2 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.

Il professionista si impegna a svolgere la propria attività per l'incarico ricevuto e di cui alla
presente convenzione, dando atto che il compenso per tale incarico rientra
nell'ammontare di cui all'impegno di spesa assunto con determinazione N del
in osservanza del codice deontologico, secondo la miglior tecnica
professionale e nel rispetto delle istruzioni impartite dal Comune di Sangineto. Il
professionista si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di
Sangineto circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva,
pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la
migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il
Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri
forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare

al meglio l'azione amministrativa in relazione questioni attinenti il giudizio, il professionista

si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo

ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di

assistenza, comunque, collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso

ulteriore oltre quello previsto dall'art. 4 del presente disciplinare.

Il legale comunicherà per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, con la

massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento assunto all'esito di ogni fase del

procedimento o a conclusione della vertenza.

In quella stessa sede il professionista formulerà proprie valutazioni e/o considerazioni, sotto

il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e

prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune,

fornendo, altresì, ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa

ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di

responsabilità ed a pregiudizi economici.

Articolo 3 – OBLIGHI DEL COMUNE.

Il comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio

personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili

alla migliore difesa e che siano richiesti dal professionista.

Articolo 4 – CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo per la prestazione è convenuto in € 1.200,00 (diconsi euro

milleduecento====) comprensiva di onorario, oltre C.P.A. 4%, IVA 22% e spese generali e

contributo unificato, da liquidarsi dietro presentazione di fattura elettronica (Codice Unico

fatturazione elettronica; JQF27E). Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, in unica

soluzione, alla conclusione del procedimento.

Articolo 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Il professionista dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, convivenza, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti nel caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda contenziosa oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi: dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del c.c..

Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il professionista debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune (salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute) risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Articolo 6 – REVOCA – RINUNCIA ALL'INCARICO.

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista nominato, previa comunicazione scritta da dare o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal professionista o altrimenti risultante dagli scritti riguardanti il procedimento contenzioso, con obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal precedente art. 4.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino al momento della rinuncia, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

ARTICOLO 7- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il Comune informa il professionista, il quale ne prende atto e presta il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 8 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO. FORO COMPETENTE.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al disposto di cui all'art. 4 in punto di determinazione dei compensi.

Ogni controversia inerente o conseguente al presente disciplinare resta devoluta al Tribunale di Paola.

Articolo 9- SPESE ED AVVERTENZE FISCALI.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2, parte seconda, allegata al D.P.R. 26/04/1986, N. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del professionista incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

Avv. Mariella TRIPICCHIO

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ANTONIO MARINO